



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 8/2022

P.U. 28 aprile 2022
Presidente: Margherita CASSANO
Relatore: Giuseppe PAVICH
Estensore: Giuseppe PAVICH
Ricorrente: Parti Civili c/Marcello FAVA e Vincenzo DI MARIA
N.R.G.: 6396/2020

P.G.: Pasquale FIMIANI (conf.)

Questione controversa:

Se il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, per effetto di una valutazione difforme rispetto a quella operata dal giudice di primo grado (come, ad esempio, nei casi di esclusione della recidiva qualificata o di ritenuta insussistenza di una circostanza aggravante o di formulazione di un diverso giudizio di comparazione tra le circostanze del reato), possa ugualmente decidere sull'impugnazione, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, ovvero debba revocare le statuizioni civili.

Soluzione adottata:

Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute.

Riferimenti normativi:

cod. proc. pen., artt. 538 e 578.

Il Presidente

Margherita Cassano